



Senato della Repubblica

Commissioni

6^a Finanze e tesoro e 11^a Lavoro, previdenza sociale

**Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, recante misure urgenti in materia
economica e fiscale, a tutela del lavoro e per
esigenze indifferibili**

DDL S. 2426

Audizione

Roma 2 novembre 2021

CASARTIGIANI esprime un generale apprezzamento per le misure introdotte dal Governo con il Decreto 21 ottobre 2021, n. 146.

Va certamente nella giusta direzione il rifinanziamento della cassa integrazione _ per un periodo pari a 13 settimane, collocate tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 _ prevista nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi connessi all'emergenza coronavirus. Un campo questo dove la bilateralità dell'artigianato e le sue strutture territoriali, con competenza e senso di responsabilità, hanno saputo dare risposte concrete ed in tempi rapidi alle numerose imprese e lavoratori che si sono trovati in difficoltà.

E' positiva anche la valutazione rispetto le misure che dispongono il differimento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione. Si tratta di una ulteriore boccata di ossigeno particolarmente importante per le imprese in questa delicata fase di ripresa economica. L'auspicio adesso è che venga prevista anche la possibilità di versare le somme dovute attraverso un adeguato periodo di rateizzazione, tenuto conto che numerose imprese _ sotto il profilo finanziario _ sono ancora profondamente provate dalle conseguenze della crisi pandemica.

Riguardo le misure in materia di salute e sicurezza, CASARTIGIANI esprime la piena disponibilità a lavorare insieme al Governo e il Ministero del Lavoro per trovare ogni soluzione adeguata a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con riferimento ai singoli argomenti rimettiamo di seguito una breve analisi insieme alle proposte avanzate dalla Confederazione

Misure in materia fiscale

Art. 1. - (Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

In considerazione degli effetti economici dell'emergenza da COVID-19, la disposizione interviene per rimodulare i termini per pagare le rate della definizione agevolata « rottamazione-ter » e del « saldo e stralcio » originariamente in scadenza a decorrere dall'anno 2020. Nello specifico, potranno essere versate entro il 30 novembre 2021, senza incorrere nell'inefficacia della definizione, le rate delle predette definizioni già in scadenza nel 2020 e quelle in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021, ivi comprese quelle per le quali il debitore non abbia provveduto al tempestivo adempimento nei maggiori termini stabiliti dai provvedimenti precedenti.

Dal momento che un gran numero di contribuenti non è riuscito ad onorare le nuove scadenze disciplinate dal Decreto sostegni bis, la previsione di una ulteriore possibilità per non decadere _ se si versa il dovuto entro il 30 novembre 2021 _ appare sicuramente positiva ed in linea con la necessità di sostenere quelle attività economiche che risentono ancora delle difficoltà derivanti dalla pandemia e che non hanno ancora agganciato la ripresa. Si ritiene tuttavia che il provvedimento possa sanare gli omessi versamenti richiesti dal Sostegni bis solo per chi abbia dimenticato di pagare, non per chi non abbia potuto pagare, dato che la nuova scadenza appare troppo ravvicinata nel tempo. CASARTIGIANI in ripetute occasioni ha richiesto fosse valutata la possibilità di procedere con una postergazione delle rate di rottamazione e saldo e stralcio sospese oltre al termine del periodo di rateizzazione previsto. Così come è stato disposto per la sospensione delle rate di finanziamento e di leasing, anche in questo caso sarebbe opportuno prevedere la possibilità di tornare al pagamento di quanto sospeso in modo graduale (la cosa migliore sarebbe riprendere da dove ci si è fermati rispettando le scadenze ordinarie che chiaramente si prolungheranno di un periodo pari alla sospensione)

Art. 2. - (Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021)

La disposizione prevede il prolungamento da sessanta a centocinquanta giorni del termine per il pagamento spontaneo delle somme richieste con le cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.

CASARTIGIANI saluta con favore la misura che estende fino a 150 giorni (invece degli attuali 60) la possibilità di effettuare il versamento delle cartelle di pagamento notificate da settembre a dicembre 2021 senza interessi di mora ed al riparo da eventuali attività di recupero coattivo del debito iscritto a ruolo.

Sul tema segnaliamo, in taluni territori, difficoltà di interazione con gli uffici dell'Agenzia Entrate, derivanti per lo più da impedimenti legati alla pandemia ed al lavoro agile, che non permettono di prendere appuntamenti con velocità. L'auspicio è che tale situazione non incida sulla possibilità di evadere con serenità anche tutte le cartelle di pagamento che necessitano di una verifica con gli uffici dell'Agenzia.

Art. 3. - (*Estensione della rateazione per i piani di dilazione*)

Limitatamente ai piani di rateizzazione in essere alla data di inizio del periodo di sospensione di cui all'articolo 68 del decreto-legge n. 18, del 2020, la misura estende da

dieci a diciotto il numero delle rate che, se non pagate, determina la decadenza dal provvedimento di rateizzazione precedentemente concesso. Viene disposto inoltre che i debitori decaduti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, da piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020, sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, con riferimento ai quali il termine di pagamento della rate sospese durante l'emergenza pandemica è fissato al 31 ottobre 2021. Pertanto, i debitori interessati incorreranno nella decadenza del beneficio cui sono stati così riammessi soltanto in caso di mancato pagamento di diciotto rate dei piani di dilazione in parola.

In merito poi alla possibilità di considerare tempestivi i pagamenti delle rateazioni in essere se risultano non pagate 18 rate anziché 10, la disposizione è in linea con quanto ritiene la Confederazione per un ritorno graduale al pagamento delle rate post pandemia. Quanto sopra vale anche per la riammissione alla rateizzazione per i debitori che alla data di entrata in vigore del decreto, sono decaduti da precedenti piani di rateizzazione.

Su questo secondo aspetto tuttavia si richiede di valutare la possibilità di prevedere una proroga del termine di pagamento della rate sospese al 31 dicembre 2021

Misure urgenti in materia di lavoro

Il decreto-legge n. 146-2021, in materia di lavoro, è un provvedimento-ponte che regola le varie disposizioni introdotte per fronteggiare il periodo di emergenza dovuta alla pandemia, e quindi provvede al coordinamento e al rifinanziamento delle norme fino alla cessazione dello stato d'emergenza.

Art. 8. - (Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

La disposizione modifica l'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, che ha disposto, ai fini del trattamento economico, l'equiparazione della quarantena alla malattia in favore dei lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell'INPS.

CASARTIGIANI accoglie sicuramente con favore l'atteso intervento sulla norma che ha introdotto l'equiparazione della quarantena alla malattia. La norma infatti provvede a finanziare non solo le settimane di quarantena fruibili fino al termine dello stato di emergenza, ma l'intero periodo pregresso. La forte preoccupazione che aveva investito i datori di lavoro a seguito della paventata mancanza di copertura finanziaria denunciata dall'INPS, che con il messaggio 2842/2021 del 6 agosto aveva dichiarato che in assenza del rifinanziamento della malattia per quarantena si potesse arrivare all'obbligo di restituire

le indennità già conguagliate. A nostro parere questo intervento era assolutamente necessario per sanare una situazione di incertezza.

Inoltre, accanto al rifinanziamento dell'indennità INPS per malattia in caso di quarantena da Covid-19, viene introdotta una nuova forma di tutela. Infatti, con il comma 7-bis aggiunto all'articolo 26 del Decreto Cura Italia si prevede che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 i datori di lavoro del settore privato tenuti al versamento dei contributi presso le Gestioni INPS avranno diritto ad un rimborso forfettario per i periodi di malattia relativi a lavoratori dipendenti non tutelati dall'assicurazione economica dell'Istituto. Anche in questo caso CASARTIGIANI esprime apprezzamento per l'estensione della fattispecie anche ai datori di lavoro iscritti ad una gestione Inps che non prevede l'assicurazione di malattia. L'INPS provvederà a regolare le modalità operative della richiesta con propria circolare. A questo punto ci aspettiamo che siano pubblicate presto le modalità operative da parte dell'Istituto.

Art. 11. - (Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

In tema di ammortizzatori sociali, CASARTIGIANI accoglie positivamente il rifinanziamento dell'assegno ordinario di cassa integrazione in deroga con causale COVID-19, per un periodo pari a 13 settimane, collocate tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Si tratta di una misura attesa dagli imprenditori e che fornisce un sostegno significativo in questa fase di ripartenza.

Segnaliamo inoltre che dai dati di rendicontazione di FSBA, il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato, l'utilizzo della cassa integrazione in questo comparto economico fortunatamente tende a diminuire, segno che le aziende stanno riprendendo a lavorare e produrre, e ci auguriamo che questo trend si confermi e si rafforzi. Purtroppo ci sono però ancora aziende artigiane, soprattutto in alcuni settori, che non sono ripartite con la produzione. Per questo, come di consueto, CASARTIGIANI auspica che le risorse stanziare arrivino nella disponibilità del Fondo nei tempi più celeri possibile.

Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 13. - (Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

La norma introduce diverse modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 inasprendo, in particolare, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 14 del Testo Unico nelle ipotesi di lavoro irregolare e di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

In particolare sono previste misure in materia di lavoro nero con riduzione della soglia per la sospensione dell'attività imprenditoriale: presenza del 10% (e non più del 20%) del personale irregolare sul luogo di lavoro. Inoltre, non è più richiesta alcuna recidiva per l'adozione del provvedimento di sospensione che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche indicate nel nuovo Allegato I al D.Lgs. 81/08.

Con la nuova disposizione quindi, in caso di gravi violazioni (individuate nell'allegato I all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008) viene meno il vincolo della reiterazione, finora previsto dalla normativa quale elemento essenziale per procedere alla sospensione dell'attività: alla luce della nuova formulazione, quindi, una singola violazione, anche solo formale, legittimerebbe la sospensione dell'attività.

Con riferimento a quest'ultima modifica introdotta, a nostro avviso tale previsione non appare utile ad ottenere concretamente alcun beneficio rispetto allo scopo di ridurre gli infortuni sul lavoro, rischiando al contrario di produrre ulteriore burocrazia. Occorrerebbe quindi una maggiore specificazione delle ipotesi che giustifichino la sospensione dell'attività. In altre parole, riteniamo che l'inasprimento delle sanzioni per alcune violazioni, considerate gravi anche se attinenti ad adempimenti formali, non sempre sortiscano gli effetti desiderati dal legislatore; da questo punto di vista riteniamo che possa essere più efficace una effettiva diffusione della "cultura della sicurezza" tra imprenditori e lavoratori. Incentivare prevenzione e formazione, otterrebbe risultati più efficaci rispetto all'inasprimento delle sanzioni per inadempienze alle volte anche di difficile applicazione.

La norma interviene anche sull'art. 13 del Testo Unico al fine di ampliare le competenze dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (finora limitate all'edilizia, trasporti ferroviari e altri settori marginali). A tal fine si prevede anche un rafforzamento dell'organico dell'INL. La competenza dell'adozione del provvedimento in questi casi spetta anche all'ASL, oltre che all'INL, a prescindere dal settore di intervento.

In merito alle nuove competenze dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro va sottolineato come la misura presenti delle criticità: c'è infatti il rischio, in assenza di misure concrete di coordinamento con le Regioni, di creare un pericoloso "doppio regime" di controlli sulle aziende, addivenendo così ad interpretazioni difformi e contenziosi. La necessità di avere un coordinamento e un indirizzo nazionale del tema salute e sicurezza sul lavoro è indubbia. E' necessario un controllo della coerenza tra principi nazionali e modelli organizzativi regionali.

L'articolo interviene, infine, in merito al coinvolgimento degli organismi paritetici andando a sostituire interamente l'art. 51, comma 8bis, del Testo Unico. In base alla nuova

formulazione gli organismi paritetici comunicano annualmente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e all'INAIL i dati relativi alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi; ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali; al rilascio delle asseverazioni relative all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. Tali dati saranno utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL. Sempre sul tema degli organismi paritetici, infine si prevede l'istituzione, da parte del Ministero del Lavoro, del repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi.

Con riferimento a questa ultima previsione, CASARTIGIANI esprime apprezzamento, considerato che la previsione normativa accoglie un'istanza più volte rappresentata dalle parti sociali dell'artigianato.

La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per CASARTIGIANI è un tema importantissimo, sul quale si deve necessariamente riaprire una discussione e un confronto costruttivo con il Governo, per definire un complesso organico di provvedimenti, che portino a individuare soluzioni utili a tutto il Paese